COMUNE di VALLO TORINESE

Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE di POLIZIA MORTUARIA

- Ex D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 -

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 luglio 2007

I N D I C E

Capo I – Disposizioni preliminari – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 1. Disposizione preliminare pag. 7
Art. 2. Definizioni pag. 7
Art. 3. Servizi di Polizia Mortuaria pag. 7
Art. 4. Denuncia dei casi di morte pag. 7
Art. 5. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici pag. 7
Art. 6. Denuncia dei casi di morte all'Autorità Giudiziaria pag. 8
Art. 7. Rinvenimento di resti mortali pag. 8
Art. 8. Visita del medico necroscopo pag. 8
Art. 9. Casi di morte per malattia infettiva pag. 8
Art. 10. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura pag. 8
Art. 11. Nati morti e prodotti abortivi pag. 9
Art. 12. Riscontro diagnostico pag. 9

Capo II – Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 13. Periodo di osservazione pag. 10
Art. 14. Periodo di osservazione cautelativo pag. 10
Art. 15. Depositi di osservazione – Obitorio pag. 10

Capo III – Deposizione dei cadaveri nei feretri

Art. 16. Deposizione del cadavere nel feretro pag. 11
Art. 17. Caratteristiche della cassa pag. 11

Capo IV – Trasporto dei cadaveri

Art. 18. Tariffe pag. 12
Art. 19. Autorizzazione pag. 12
Art. 20. Trasporto in ambito o fuori del territorio comunale pag. 12
Art. 21. Decessi sulla pubblica via o a causa di malattie infettive pag. 12
Art. 22. Cortei funebri pag. 13

Art. 23. Trasporto di cadavere per cremazione pag. 13
Art. 24. Trasporto di salme all'estero pag. 13
Art. 25. Trasporto da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino pag. 13
Art. 26. Trasporto fuori dal Comune di Vallo Torinese pag. 13
art. 27. Permesso di seppellimento pag. 14
Art. 28. Tragitto pag. 14
Art. 29. Trasporto di cadaveri per indagini scientifiche pag. 14
Art. 30. Orari trasporti salme pag. 14
Art. 31. Norme di rinvio pag. 14

Capo V – Consegna delle salme al Cimitero

Art. 32. Cimitero comunale pag. 15
Art. 33. Autorizzazione alla sepoltura pag. 15
Art. 34. Custodia dei documenti pag. 15
Art. 35. Ricevimento di salme e resti mortali pag. 15
Art. 36. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali pag. 16

Capo VI – Inumazioni

Art. 37. Sepoltura pag. 17
Art. 38. Forme e classi dei campi pag. 17
Art. 39. Cippi indicativi pag. 17
Art. 40. Scavo della fossa pag. 17
Art. 41. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti pag. 17
Art. 42. Fosse per fanciulli pag. 18
Art. 43. Modalità di concessione pag. 18
Art. 44. Revoca e decadenza della sepoltura pag. 18
Art. 45. Caratteristiche delle casse per l'inumazione pag. 18
Art. 46. Norme riguardanti le sepolture a inumazione pag. 18
Art. 47. Ornamento con fiori e piante pag. 19
Art. 48. Scadenza della concessione – Recupero materiali pag. 19

Capo VII – Tumulazioni

Art. 49. Sepolture a tumulazione pag. 20
Art.50. Tipi e durata delle concessioni pag. 20
Art. 51. Norme per la concessione pag. 20
Art. 52. Atto di concessione – Pagamento – Cauzione pag. 20
Art. 53. Doveri dei concessionari pag. 20
Art. 54. Decorrenza della concessione – Rinnovi pag. 21
Art. 55. Scadenza della concessione pag. 21

Capo VIII – Tombe di famiglia e Cappelle

Art. 56. Concessione dell'area pag. 22
Art. 57. Obblighi particolari dei concessionari di aree per tombe di famiglia – Termini pag. 22
Art. 58. Modalità per la presentazione dei progetti pag. 22
Art. 59. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori pag. 23
Art. 60. Norme generali di costruzione – Uso del muro di cinta pag. 23
Art. 61. Requisiti tecnici delle cappelle e tombe di famiglia a sistema di tumulazione pag. 24
Art. 62. Divieto di concessioni gratuite – Eccezioni pag. 24
Art. 63. Uso delle sepolture private pag. 24
Art. 64. Tumulazione provvisoria pag. 25
Art. 65. Ossari, cinerari e loculi pag. 25
Art. 66. Salme o resti provenienti da altri Comuni pag. 25
Art. 67. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale pag. 25
art. 68. Mancata utilizzazione dell'area pag. 25
Art. 69. Manutenzione delle opere pag. 26
Art. 70. Decadenza per abbandono pag. 26
Art. 71. Cessione e retrocessione pag. 26
Art. 72. Divisione pag. 27
Art. 73. Termine delle concessioni pag. 27
Art. 74. Costruzione dei colombari pag. 27

Capo IX – Loculi, cellette ossario e cellette cinerarie

Art. 75. Norme per la concessione pag. 29
Art. 76. Loculi pag. 29
Art. 77. Caratteristiche dei feretri per sepoltura nei loculi pag. 29

Art. 78. Cellette ossario pag. 29
Art. 79. Cellette cinerarie pag. 30
Art. 80. Regime di retrocessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie pag. 30
Art. 81. Concessione loculi restituiti pag. 30
Art. 82. Concessione cellette ossario e cinerarie restituite pag. 30
Art. 83. Sistemazione e manutenzione dei loculi, cellette ossario e cinerarie pag. 30

Capo X – Cremazioni

Art. 84. Autorizzazione alla cremazione pag. 31
Art. 85. Dispersione delle ceneri pag. 31
Art. 86. Conservazione e trasporto delle ceneri pag. 31
Art. 87. Cremazione – Casi particolari pag. 32
Art. 88. Tariffe per la cremazione pag. 32

Capo XI – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 89. Esumazioni ordinarie pag. 33
Art. 90. Esumazioni straordinarie pag. 33
Art. 91. Divieto di esumazioni straordinarie pag. 33
Art. 92. Deposito delle ossa esumate pag. 33
Art. 93. Avvisi di scadenza pag. 33
Art. 94. Estumulazione pag. 34
Art. 95. Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento pag. 34
Art. 96. Rinvenimento di materiali e integrità dei resti pag. 34
Art. 97. Recupero di oggetti preziosi e di ricordi pag. 34
Art. 98. Autopsie pag. 34
Art. 99. Trattamenti di imbalsamazione pag. 35

Capo XII – Polizia interna del Cimitero

Art. 100. Orario pag. 36
Art. 101. Atti a disposizione del pubblico pag. 36
Art. 102. Divieto di ingresso pag. 36
Art. 103. Riti religiosi pag. 36
Art. 104. Circolazione di veicoli pag. 36

Art. 105. Comportamento del pubblico nel Cimitero pag. 37
Art. 106. Adornamenti di fosse pag. 37
Art. 107. Guasti e sottrazioni pag. 37

Capo XIII – Personale addetto al Cimitero
Art. 108. Competenze pag. 38
Art. 109. Personale addetto al Cimitero pag. 38
Art. 110. Doveri generali del personale del Cimitero pag. 39
Art. 111. Affidamento gestione servizi cimiteriali a ditta esterna pag. 39
Art. 112. Vaccinazioni pag. 39

Capo XIV – Lavori di privati e delle imprese
Art. 113. Apposizione di lapidi – Costruzioni pag. 40
Art. 114. Introduzione e deposito di materiali pag. 40
Art. 115. Orario pag. 40
Art. 116. Ornamenti delle sepolture pag. 40

Capo XV – Imprese di pompe funebri
Art. 117. Funzioni e licenza pag. 41
Art. 118. Modalità dei servizi pag. 41
Art. 119. Divieti generali pag. 41

Capo XVI – Disposizioni finali e transitorie – Sanzioni
Art. 120. Sanzioni pag. 42
Art. 121. Entrata in vigore pag. 42
Art. 122. Norma di rinvio pag. 42

ALLEGATO “A” – Tabella dei servizi cimiteriali

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI — DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1 - DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme relative al servizio di Polizia mortuaria, del Cimitero e trasporti funebri.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere:
- per T.U. Leggi Sanitarie: il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- per Ordinamento dello Stato Civile: l'Ordinamento dello Stato Civile, approvato con DPR 3 novembre 2000, n. 396;
- per Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria: il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285;
- per "Coordinatore sanitario" si intende il Servizio competente individuato dall'A.S.L., così come definito dalla Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. 6 n. 34/DG del 21.01.1989.

ART. 3 - SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

1. Il Sindaco presiede ai servizi di Polizia mortuaria e vi provvede a mezzo degli appositi uffici e servizi del Comune.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è Ufficiale di Stato civile.

ART. 4 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

1. E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare entro 24 ore dal decesso ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'ufficio dello Stato Civile dichiarando l'ora in cui avvenne il decesso o l'ora in cui si presume sia avvenuto.

ART. 5 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSI DAI MEDICI

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. Leggi Sanitarie e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata al Sindaco, indicando la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa.
2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta dal medico curante entro le 24 ore dall'accertamento del decesso o dal medico necroscopo qualora il decesso avvenga senza assistenza medica, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'ISTAT.
3. L'Obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie

disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 6 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 7 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'U.O.A. Medicina Legale dell'A.S.L. 6.

ART. 8 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio comunale, il medico necroscopo esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia apposita certificazione.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre fatta non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, in base alla L.R. n. 30 del 26.10.1982 e alla L.R. n. 23 del 22.12.1982, da un medico dell'UOA Medicina Legale dell'A.S.L.

ART. 9 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, il medico deve darne urgente comunicazione al Sindaco ed all'UOA di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.

ART. 10 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate al precedente art. 7.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 6, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 11 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento e dall'art. 7 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 12 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Per le modalità di esecuzione si fa riferimento all'art. 37 cc. 2 e 3 del Regolamento governativo (DPR 285/90) e alla DGR 24.02.2003 n. 25-8503.
3. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte ed al Direttore dell'UOA Medicina Legale dell'ASL.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

CAPO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere Sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quello nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2/12/1975 n. 644 e successive modifiche.

ART. 14 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

1. Per il periodo di osservazione cautelativo o la riduzione nei casi di malattie infettive-diffusive o altri casi previsti dalla legge, si osservano le norme di cui agli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 15 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORIO

1. Il Comune deve disporre, in proprio o tramite apposita convenzione, di un locale, distinto dalla camera mortuaria, da adibire ad obitorio, dove si possano ricevere e tenere in osservazione, le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
In tale locale devono potersi assolvere le funzioni descritte all'art. 13 del Regolamento governativo (D.P.R. 285/1990).
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio previsto dalla Deliberazione del D.G. dell'A.S.L. 6 n. 34/DG del 21.01.1989, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

CAPO III
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 16 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo e dagli artt. 8 e seguenti del Regolamento governativo (DPR 285/1990) il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto.
3. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito al punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente, informerà i Sindaco del parere espresso.

ART. 17 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) nonché alla circolare n. 24 del Ministero della Sanità del 24/6/1993.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 100 Km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, rispondente alle caratteristiche indicate agli artt. 30 e 31 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
3. E' fatto divieto al Servizio cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.
4. E' fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi), di cui al D.M. 1.02.1997 ed al D.M. 9.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero del Comune e sia d'obbligo la doppia cassa. In caso di inadempienza, il feretro non sarà accettato.
5. Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con la indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.

CAPO IV
TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 18 - TARIFFE

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune, nei casi di indigenza accertata del defunto, o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
2. Nel caso in cui il defunto sia indigente e la famiglia non possa provvedervi, il Comune è tenuto a provvedere anche alla cassa funeraria per la semplice inumazione.

ART. 19 - AUTORIZZAZIONE

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.
3. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato Regolamento governativo (DPR 285/1990) tenuto conto dei provvedimenti di cui alla DGR n. 115-6947 del 5.08.2002.

ART. 20 - TRASPORTO IN AMBITO O FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi.

ART. 21 - DECESSI SULLA PUBBLICA VIA O A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati in un deposito di osservazione, al fine di poter avvertire eventuali manifestazioni di vita.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni egli artt. 10 e 11 del Regolamento governativo (DPR 285/1990), con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che l'UOA di Medicina Legale dell'ASL 6 non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 20 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall' UOA di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL 6.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dai successivi articoli, quando si tratti di malattie infettive-diffusive.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività l'UOA di Medicina Legale dell'ASL 6 dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 22 - CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non devono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro, salvo i casi debitamente autorizzati o disposti dal Sindaco.

ART. 23 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 20 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 24 - TRASPORTO DI SALME ALL'ESTERO

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 28, 29 e 30 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
2. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

ART. 25 - TRASPORTO DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme previste all'art. 27 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 26 - TRASPORTO FUORI DAL COMUNE

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altra località le funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 27 - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'ufficiale dello Stato Civile rilascerà al personale incaricato del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che non vi siano altre prescrizioni nell'atto autorizzativo del Comune di provenienza.

ART. 28 - TRAGITTO

1. Quando il convoglio funebre debba attraversare il territorio comunale per quanto possibile, dovrà percorrere la strada più breve.

ART. 29 - TRASPORTO DI CADAVERI PER INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 30 - ORARI TRASPORTI SALME

1. I trasporti di salme da effettuarsi fuori dal territorio comunale dovranno essere eseguiti negli orari indicati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. Con la stessa deliberazione della Giunta Comunale verranno anche stabiliti gli orari per i funerali da eseguirsi nel territorio comunale.

ART. 31 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo IV in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990 - Capo IV).

CAPO V
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 32 – CIMITERO COMUNALE

1. Il Cimitero comunale comprende:
 a) zone per inumazioni;
 b) colombari per tumulazioni perpetue;
 c) colombari per tumulazioni temporanee;
 d) zone per cappelle sepolcrali private o tombe di famiglia;
 e) ossari o cellette.

2. La costruzione del Cimitero risale al 1959, con successivi ampliamenti anche consistenti.

3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria sul Cimitero spettano al Sindaco in base al Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 33 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può ricevere nel cimitero per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 34 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere consegnati e trattenuti presso gli uffici del Comune. Gli stessi uffici dovranno trascrivere su apposito registro in duplice esemplare:

a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 33; l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
c) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 35 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

1. Nel cimitero comunale sono ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, solo per inumazione, mentre la tumulazione sarà possibile solo se abbiano già acquistato il loculo in precedenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento Governativo, previo permesso di seppellimento di cui allo stesso art. 7, rilasciato dall'UOA di Medicina Legale dell'ASL 6;
e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

ART. 36 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documento o con documenti irregolari, se ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Stato civile, per le pratiche richieste dal caso.

CAPO VI
INUMAZIONI

ART. 37 - SEPOLTURA

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme art. 68 e seguenti del Regolamento governativo.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 80 del citato Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 38 - FORME E CLASSI DEI CAMPI

1. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. I campi comuni per le salme degli adulti devono essere previsti nel Piano Regolatore del Cimitero.

ART. 39 - CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo che dovrà essere costituito da un materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del decesso, verrà posizionato a cura dei familiari del defunto.

ART. 40 - SCAVO DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata fino a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 41 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza dello spazio di m. 0,50 che separa una fossa dall'altra e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 42 - FOSSE PER FANCIULLI

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri due) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 43 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Le inumazioni verranno accordate ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura. La loro durata è fissata in anni 20 (venti) dalla data di inumazione.
2. Le tariffe per le inumazioni sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 44 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ART. 45 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e dell'art. 17 del presente regolamento.

ART. 46 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Per le sepolture in campi comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. Sulla fossa è permesso il collocamento di croci, di monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo di altezza non superiore a m. 1,00, previa autorizzazione dell'ufficio Tecnico Comunale e versamento di una cauzione stabilita dalla Giunta comunale con apposita delibera. Detta cauzione verrà rimborsata a lavori ultimati e previo accertamento che non siano stati arrecati danni alle proprietà comunali e private. L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esc1usivamente durante l'orario di apertura al pubblico del Cimitero. Il monumento o la lapide dovrà poggiare su un conveniente basamento atto a garantire la stabilità; detta fondazione non dovrà comunque superare la quota del terreno del campo e potrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 2,20; larghezza m. 1,00.
4. Non è consentito però l'uso di monumenti e lastre di dimensioni maggiori della fossa stessa.
5. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori.
6. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, luogo e data di nascita o età, anno, mese e giorno della morte.
7. Sono consentite in aggiunta alle scritte di cui al precedente comma, iscrizioni, in numero massimo di due righe, che devono comunque rispettare la serietà e la solennità del luogo ed avere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 47 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,00. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del custode, all'altezza prescritta.
2. Nel caso di inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

ART. 48 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

1. I monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà della Giunta Comunale, su istanza dei familiari presentata al momento dell'esumazione, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della loro importanza artistica.
3. Parimenti la Giunta Comunale può autorizzare, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune al momento dell'esumazione o di scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, utilizzato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.
5. I materiali che non possono essere reimpiegati nel cimitero possono essere venduti con asta pubb1ica: l'importo relativo è impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

CAPO VII
TUMULAZIONI

ART. 49 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore ai quarant'anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, nella misura vigente al momento dell'acquisto.
2. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 50 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 a) aree per cappelle, tombe di famiglia ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
 b) loculi, cellette ossario per la raccolta di resti mortali, cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato.
2. I criteri costruttivi dei manufatti dovranno rispondere a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità del 14/6/1993 n. 24 e nel Piano Regolatore Cimiteriale.

ART. 51 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, enti e comunità, secondo le disponibilità.
2. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
a) a una o più persone per esse esclusivamente;
b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
c) ad enti o comunità.
3. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta Legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.

ART. 52 - ATTO DI CONCESSIONE - PAGAMENTO - CAUZIONE

1. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
2. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali, nonché delle tasse e delle imposte afferenti il contratto.

ART. 53 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

2. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, cappelle, loculi e cellette sono a carico dei concessionari.

ART. 54 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione dell'atto di concessione.
2. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, aree per inumazioni private, i concessionari ed i loro successori potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
3. Salvo quanto disposto dal secondo comma del successivo articolo 75 le concessioni relative ai loculi non sono rinnovabili.

ART. 55 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi almeno tre mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, nove mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute passerà in proprietà del Comune, con le modalità di cui al precedente art. 48.

CAPO VIII
TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE

ART. 56 - CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nel cimitero, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale, possono essere assegnate a persone, Enti e Comunità aree per tombe di famiglia, cappelle o per inumazioni.
2. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepolture di famiglia fissando nel contratto le rispettive quote con l'indicazione specifica dei loculi, delle cellette ossario o cinerarie di pertinenza.
3. La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata prioritariamente a residenti e anche a non residenti. In quest'ultimo caso deve ricorrere almeno uno dei seguenti presupposti:

a) che il concessionario sia nato a Vallo Torinese;
b) che il concessionario sia stato residente a Vallo Torinese per almeno 5 anni;

La condizione citata al precedente punto b) deve trovare un riscontro anagrafico. In caso di concessione di area in favore di un soggetto non residente, i prezzi stabiliti per la medesima all'atto della stipulazione verranno maggiorati nella misura del 100%.

ART. 57 - OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONCESSIONARI DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA - TERMINI

1. Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione decorrono i termini di anni cinque per la presentazione della richiesta di permesso di costruire e del relativo progetto, mentre per gli atti di concessione esistenti al momento dell'approvazione del presente Regolamento i termini per la richiesta di permesso a costruire è di anni uno e decorre dalla data di approvazione del presente Regolamento.
2. Dalla data di notificazione del permesso di costruire decorrono dodici mesi per l'inizio dei lavori, i quali devono essere ultimati nel termine di ventiquattro mesi dal loro inizio.
3. I termini previsti dal comma precedente sono prorogabili dal Sindaco, per le sepolture in corso d'opera, a richiesta e per motivi da valutarsi dall'Amministrazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
4. Per il periodo di proroga viene applicata la penale mensile del 2% del corrispettivo della concessione.

ART. 58 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le domande per la costruzione di cappelle ed edicole funerarie devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario.
2. Al progetto dovrà essere allegata una descrizione sommaria delle opere contenente il valore economico presunto dei lavori da eseguirsi. Il richiedente dovrà versare una cauzione come stabilita dalla Giunta comunale con apposita delibera, a garanzia della regolare esecuzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alle proprietà comunali o private.
3. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore, che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori stessi.
4. Il Sindaco e/o il Responsabile del procedimento potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione igienico edilizia.

5. I singoli progetti devono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione igienico-edilizia.
6. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno venire accolte nel sepolcro.
7. Le sepolture private non possono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
8. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con le modalità previste dai precedenti commi.

ART. 59 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

1. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.
3. L'impresa potrà eseguire i lavori anche in orario di chiusura del cimitero. A tal proposito a suo nome dovrà ottenere dal Comune apposita autorizzazione previa produzione di apposita istanza dalla quale si rilevi:
a) il nominativo del concessionario per conto del quale sono da eseguirsi i lavori;
b) il tempo presumibile di esecuzione;
c) l'impegno di eseguire i lavori nel pieno ed assoluto rispetto del luogo, garantendo comunque e costantemente la chiusura totale del Cimitero;
d) l'impegno a mantenere il luogo sgombro da macerie, ecc.
4. Presso l'Ufficio Tecnico sarà tenuto un apposito registro per il riscontro delle autorizzazioni rilasciate.
5. L'impresa dovrà costituire una cauzione, come stabilita dalla delibera della Giunta comunale, per le tombe di famiglia dell'ultimo ampliamento, da versarsi direttamente alla Tesoreria comunale ovvero prestare specifica polizza bancaria o assicurativa, svincolabile ad ultimazione dei lavori, previo benestare dell'Ufficio Tecnico Comunale a garanzia di eventuali danni arrecati.
6. A semplice richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale la ditta è tenuta al ripristino immediato di quanto evidenziato. Ogni infrazione alla violata consegna delle chiavi ovvero al rispetto del luogo, comporterà l'immediato incameramento della cauzione, previa relazione dell'Ufficio Tecnico e deliberazione della Giunta Comunale con contestuale ritiro delle chiavi.
7. Ai fini del presente Regolamento, un'impresa può eseguire contemporaneamente più lavori.

ART. 60 – NORME GENERALI DI COSTRUZIONE – USO DEL MURO DI CINTA

1. Le sepolture private non debbono mai avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
2. Il concessionario non potrà eseguire lavori o scale di accesso sul suolo pubblico contiguo a quello il cui uso ha avuto in concessione, anche se tali lavori o scale servano necessariamente per l'accesso ed il conveniente uso del sepolcro nell'area concessa.
3. E' concesso di utilizzare il muro di cinta del Cimitero unicamente come parete della costruenda tomba, purché l'area concessa confini con il muro suddetto, salvo diversa determinazione per motivi estetici o di sicurezza.
4. Il concessionario che utilizza il muro di cinta dovrà corrispondere al Comune, oltre alla tassa di concessione dell'area, anche il valore del muro.

ART. 61 – REQUISITI TECNICI DELLE CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA A SISTEMA DI TUMULAZIONE

1. I colombari delle cappelle e tombe di famiglia devono essere costruiti in modo che ogni feretro trovi posto in loculo separato, costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento e chiuso ermeticamente in muratura e lastra di pietra.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, corrispondenti ad un vestibolo.
3. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra compatte unite tra loro con saldatura a piombo o costruzioni in cemento armato. In quest'ultimo caso le solette ed i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.

ART. 62 – DIVIETO DI CONCESSIONI GRATUITE – ECCEZIONI

1. Nessuna concessione di area può essere fatta a titolo gratuito. In via eccezionale, quando si tratti di salme di persone che hanno acquisito particolari benemerenze, la Giunta comunale può deliberare concessioni gratuite a titolo di pubblica onoranza.

ART. 63 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto di uso delle sepolture private di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini fino al sesto grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione resa ai sensi della DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al Servizio Segreteria del Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario o dei suoi eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito meriti nei confronti del concessionario. Il numero di loculi concessi come indicato al presente articolo non potrà comunque eccedere il 25% della capacità della tomba stessa.
7. I casi di convivenza di cui al comma precedente verranno valutati di volta in volta dal Servizio Segreteria comunale, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 5 ed alle risultanze anagrafiche.
8. Eventuali particolari benemerenze nei confronti del concessionario ovvero dei suoi eredi, va' comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 del concessionario stesso, depositata presso il Servizio Segreteria.
9. Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo seguente rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra

esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione dagli aventi diritto.

ART. 64 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba oppure sia in attesa della messa a disposizione del loculo da parte del Comune;
b) quando il cimitero comunale risulti carente di loculi.
2. La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco previo assenso formale del concessionario.
3. La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto a) del primo comma o per la messa a disposizione dei loculi già acquistati o prenotati.
4. Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda: - nel caso previsto dal comma 1 lett. a): di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa, senza che si sia provveduto altrimenti, la salma verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.
- nel caso previsto dal comma 1 lett. b): di essere a conoscenza che trascorsi dieci anni senza che gli eredi abbiano provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la stessa verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.

ART. 65 - OSSARI, CINERARI E LOCULI

1. Nelle tombe di famiglia e nelle cappelle è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi per i quali si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 77, 78 e 79 del presente regolamento.

ART. 66 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 67 - COLLAUDO DELLE OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale previsto dall'art. 58 comma 2 o 59 comma 5 verrà rimborsato dopo che il manufatto sia stato dichiarato agibile, previo parere dell'Ufficio tecnico comunale.
2. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 68 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

1. Qualora il concessionario non rispetti i termini fissati dall'art. 57, la concessione si intende decaduta ed

il Comune provvederà, previa deliberazione della Giunta Comunale, al rimborso del 50% del prezzo pagato all'atto della domanda, con esclusione dell'IVA e delle spese contrattuali.
2. In caso di rinuncia alla concessione vedasi il successivo articolo 70.
3. Il provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario. Se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite al Comune senza alcun rimborso, ma il concessionario ha diritto di recuperare il materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

ART. 69 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e alle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse.
2. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.
3. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al versamento della cauzione di cui all'art. 59.
4. Se più sono i titolari della concessione o loro aventi causa, solidale è la loro responsabilità nell'esercizio dei diritti e doveri inerenti, e qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità dei concessionari o da un delegato di essi munito di procura.

ART. 70 - DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposta una palina-avviso e sarà data diffida con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e su almeno due giornali diffusi localmente; sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
3. Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo o sui giornali locali, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa; e da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.
4. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune.

ART. 71 – CESSIONE E RETROCESSIONE

1. Aree libere:
Il concessionario di aree di sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, e sempre che

non si sia verificata decadenza per mancata utilizzazione, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, ottenendo - previa deliberazione della Giunta Comunale - il rimborso del 50% dell'importo versato per la concessione con esclusione delle spese, dei diritti contrattuali e delle imposte e tasse.
2. Aree con parziale costruzione:
Se il concessionario non intende portare a termine la costruzioni intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al precedente comma 1 ed il concessionario ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.
A discrezione dell'Amministrazione - previa deliberazione della Giunta Comunale - le sole opere possono essere cedute a terzi, che a loro volta ottengano in concessione dal Comune l'area rinunciata e si impegnino ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'articolo 57 del presente regolamento.
3. Aree con opere finite:
Il concessionario può rinunciare alla concessione di aree con opere finite, con diritto - previa deliberazione della Giunta Comunale - al rimborso del valore delle opere, da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati. Le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale salvo contraddittorio dell'interessato. L'importo versato per la concessione sarà restituito al concessionario nelle seguenti misure:
- due terzi per le rinunce effettuate entro dieci anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione;
- la metà per le rinunce effettuate oltre i dieci anni dalla stipulazione dell'atto;
- trascorsi trenta anni dalla stipulazione dell'atto non si ha più diritto ad alcun rimborso.
4. Le aree con opere finite che hanno fatto oggetto di rinuncia a concessione, saranno nuovamente assegnate, da parte del Comune, a terzi richiedenti, seguendo la normale procedura per la concessione di aree. Oltre all'importo della concessione dovrà essere versato l'importo del valore delle opere, determinato nei modi sopraindicati.

ART. 72 - DIVISIONE

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia autentica al Servizio Segreteria, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.
2. In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.
3. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare nei modi previsti dal primo comma del presente articolo.

ART. 73 - TERMINE DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e cappelle ha la durata di 99 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
2. Le eventuali concessioni perpetue ancora esistenti si estingueranno con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 99 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).

ART. 74 – COSTRUZIONE DEI COLOMBARI

1. La costruzione dei colombari, soprasuolo o in gallerie sotterranee è deliberata dalla Giunta comunale in base a progetto tecnico, osservate le disposizioni vigenti sui lavori pubblici dei Comuni e le disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Per la costruzione di nuovi colombari il Comune può, ove non ostino ragioni di estetica generale del Cimitero, occupare aree in precedenza lasciate a disposizione per concessioni di sepolcreti familiari.
3. Se è prevista in tariffa la concessione di colombari su periodi di tempo diversi, i loculi dovranno essere disposti in modo che siano nettamente raggruppati quelli destinati a ciascun periodo concessionale.
4. I colombari devono rispondere ai requisiti costruttivi indicati nel Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria e nel Piano Regolatore Cimiteriale.

CAPO IX
LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART. 75 - NORME PER LA CONCESSIONE

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, la concessione dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie regolata dalle norme di cui al precedente capo VII.
2. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per 1a quale è fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto a terzi in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie è normata con deliberazione della Giunta comunale, unitamente alla determinazione delle tariffe.

ART. 76 – LOCULI

1. La concessione di loculi singoli è data individualmente dietro prenotazione o a seguito del decesso della persona cui è destinato. La prenotazione viene fatta a discrezione dell'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito avviso in luoghi pubblici e presso il cimitero.
2. La concessione dei loculi ha durata di anni cinquanta a partire dalla data di acquisto.
3. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà, per gli eredi, di collocare i resti in cellette ossario e salvo quanto predisposto dal successivo art. 94, secondo comma.

ART. 77 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER SEPOLTURA NEI LOCULI

1. A norma dell'art. 77 del Regolamento (DPR 285/1990) per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno, secondo gli articoli 30 e 31 del Regolamento (DPR 285/1990) e della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.

ART. 78 – CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario, le cui caratteristiche dovranno essere quelle risultanti dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, raccolgono i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. E' consentita la collocazione di due cassette di resti in un unico tumulo. Nel caso sia già presente un feretro solo una. Ciò è consentito solo per parenti o affini fino al secondo grado e dietro pagamento del corrispettivo fissato con deliberazione della Giunta comunale.
4. Nel caso della tumulazione di resti è sempre necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti indicati dai commi 8 e 9 dell'art. 76 del Regolamento (DPR 285/1990) e le cassette devono riportare chiaramente i nominativi.
5. Su una targhetta integrativa posta sulla lapide dovrà essere indicato il nominativo dei resti contenuti nell'urna. Le dimensioni, il tipo di scritta, la possibilità di aggiungere una fotografia sulla lapide sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 79 – CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati. Esse dovranno avere una targhetta recante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni urna deve contenere le ceneri di una sola persona.
3. E' consentita la collocazione di due cassette di resti in un unico tumulo. Nel caso sia già presente un feretro solo una. Ciò è consentito solo per parenti o affini fino al secondo grado e dietro pagamento del corrispettivo fissato con deliberazione della Giunta comunale.
4. Nel caso della tumulazione di resti è sempre necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti indicati dai commi 8 e 9 dell'art. 76 del Regolamento (DPR 285/1990) e le cassette devono riportare chiaramente i nominativi.
5. Su una targhetta integrativa posta sulla lapide dovrà essere indicato il nominativo dei resti contenuti nell'urna. Le dimensioni, il tipo di scritta, la possibilità di aggiungere una fotografia sulla lapide sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 80 – REGIME DI RETROCESSIONE DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo.
2. E' consentita la retrocessione al Comune di concessione di loculi, cellette ossario e cinerari.
3 In caso di retrocessione dei loculi il Comune garantirà un rimborso minimo ai privati, nelle misure stabilite dalla Giunta comunale con apposita delibera.

ART. 81 - CONCESSIONE LOCULI RESTITUITI

1. Verificandosi la restituzione di cui all'art. 80 il loculo potrà essere oggetto di nuova concessione, secondo i prezzi in vigore al momento della concessione.

ART. 82 - CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO E CINERARIE RESTITUITE

1. Verificandosi la restituzione di cui all'art. 80 le cellette ossario ed i cinerari potranno essere oggetto di nuova concessione secondo i prezzi in vigore al momento della concessione.

ART. 83 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI LOCULI, CELLETTE OSSARIO E CINERARIE

1. I loculi, le cellette ossario ed i cinerari sono ceduti con la lapide.
2. E' vietato applicare alla lapide, mensole e davanzali sporgenti, lampade votive, portafiori e altri oggetti, diversi da quelli stabiliti dal Comune.
3. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana.
4. Per le iscrizioni si applicano le disposizioni del precedente articolo 46 ultimo comma. L'impresa incaricata per l'iscrizione dovrà dare preavviso scritto su apposito modulo al Comune.

CAPO X
CREMAZIONI

ART. 84 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato civile, previa certificazione da parte del medico necroscopo o del medico curante, dalla quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, con parere vincolante espresso dal Direttore dell'UOA Medicina Legale dell'ASL, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, dopo il nulla osta di questa recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari mediante:

a) le disposizioni testamentarie del defunto;
b) l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
c) la volontà del coniuge o del parente più prossimo, individuato ai sensi del Cod. Civ., manifestata, con atto scritto con sottoscrizione autentica, all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di residenza;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. L'Ufficiale dello Stato civile può autorizzare la cremazione della salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione.

ART. 85 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile.
2. Essa deve avvenire nel rispetto dei principi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al punto b) del precedente articolo.

ART. 86 – CONSERVAZIONE E TRASPORTO DELLE CENERI

1. L'urna contenete le ceneri deve essere sigillata e deve consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Essa deve essere tumulata, interrata o affidata ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto.
3. Salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria, il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto a particolari precauzioni igieniche.
4. L'affidamento delle ceneri a familiare avente diritto è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto o, in assenza di questa, tale volontà deve essere manifestata con atto scritto dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato ai sensi del Cod. Civ.
5. L'atto scritto di cui al comma precedente, con sottoscrizione autenticata, deve contenere:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Ufficiale dello Stato civile;

c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
d) la conoscenza delle norme circa i rati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Cod. Pen. In materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla;
f) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
g) l'obbligo di informare l'Ufficiale di Stato civile della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

ART. 87 - CREMAZIONE – CASI PARTICOLARI

1. L'Ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti indicati all'art. 84 c. 2 lettera c) o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

ART. 88 – TARIFFE PER LA CREMAZIONE

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono a sostenute dal Comune di residenza del defunto.
2. Le tariffe per la conservazione di urna cineraria o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono fissate con Delibera della Giunta comunale.

CAPO XI
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 89 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si possono eseguire dopo venti anni dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino e nelle ore in cui il cimitero è chiuso. Esse sono sospese dal 20 ottobre al 5 novembre di ogni anno.

ART. 90 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale addetto al Cimitero.
4. Per le esumazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi per diritti di assistenza fissata da un successivo atto deliberativo.

ART. 91 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 92 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco a norma dell'art. 36 comma 2 del Regolamento governativo (DPR 285/1990).
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 93 - AVVISI DI SCADENZA

1. L'estumulazione viene eseguita per le concessioni in scadenza e l'esumazione per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

2. L'Amministrazione comunale comunicherà con pubblico manifesto delle esumazioni ordinarie da eseguire.
3. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi nota agli uffici comunali, comunicando il loro preciso indirizzo.

ART. 94 - ESTUMULAZIONE

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alla scadenza della concessione, ed in via straordinaria in ogni tempo, a richiesta di familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.
2. Si osservano le norme di cui all'art. 86 del Regolamento governativo (DPR 285/1990) e per quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
3. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 95 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.
2. Le estumulazioni e le esumazioni straordinarie richieste da privati sono sottoposte al pagamento dei diritti stabiliti in tariffa. (Allegato "A")

ART. 96 - RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e salvo quanto dispone l'articolo successivo.

ART. 97 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI E DI RICORDI

1. I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.
2. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura dell'economo e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

ART. 98 - AUTOPSIE

1. Le autopsie, anche se ordinate dell'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Direttore dell'UOA Medicina Legale dell'ASL ed al Sindaco, per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 5 (DGR 25-8503 del 24.02.2003.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Direttore dell'UOA Medicina Legale dell'A.S.L.. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi sanitarie.

ART. 99 - TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
b) certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso dal Direttore dell'UOA Medicina Legale dell'ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e di sorveglianza fisica degli operatori.

CAPO XII
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 100 – ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.

ART. 101 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Negli Uffici del Comune sono tenuti a disposizione del pubblico, oltre ai Registri di cui all'art. 52 del Regolamento governativo (DPR 285/1990):
- copia del presente regolamento;
- l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
- l'elenco dei campi, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e concessioni per tombe di famiglia, edicole e cappelle in scadenza.

ART. 102 – DIVIETO DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:
- ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 103 – RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Le celebrazioni, che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 104 – CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero. Per comprovati motivi di salute può essere permesso l'ingresso con automobili o motocarrozzatte.
2. Le imprese, che eseguono lavori autorizzati all'interno del Cimitero, possono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del Cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione stessa dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro stabilito a norma del successivo articolo 115.

ART. 105 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del Cimitero è vietato:
 a) consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
 e) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in specie, fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale addetto al Cimitero e delle imprese che svolgono attività del Cimitero medesimo;
 h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 j) chiedere elemosina, fare questue;
 k) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
 l) affiggere qualunque manifesto sui muri sia interni che esterni del Cimitero.

2 I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

ART. 106 – ADORNAMENTO DI FOSSE

1. E' consentito ai familiari dei defunti di deporre fiori e ghirlande sulle fosse, di coltivarvi fiori ed arbusti, purché non raggiungano l'altezza di metri 1,00. Qualora tali fiori o arbusti superassero il perimetro della sepoltura o l'altezza prescritta, il Sindaco inviterà i familiari a regolarli nella misura consentita e, in caso di inadempimento, procederà d'ufficio a spese degli inadempienti.
2. Gli oggetti mobili di ornamento delle tombe che risultassero indecorosi o di ingombro per le tombe vicine, saranno rimossi, a cura del Comune, e conservati in apposito magazzino. Trascorso un anno, senza che nessuno li abbia reclamati, saranno distrutti.

ART. 107 – GUASTI E SOTTRAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei danneggiamenti e delle sottrazioni che si verificassero nel Cimitero.
2. I danneggiamenti, anche involontariamente, cagionati da persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle stesse persone che li hanno prodotti o da quelli che risulteranno civilmente responsabili per fatto altrui.

CAPO XIII
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 108 – COMPETENZE

1. Il Cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio di Stato Civile, che promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio tecnico comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il personale addetto e la Polizia Municipale. Tale personale riferirà anche al Coordinatore Sanitario su fatti o cause necessari all'assunzione di provvedimenti per assicurare il regolare servizio.
3. Il numero del personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

ART. 109 – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

1. I compiti del personale addetto al Cimitero sono:
- curare l'ammissione delle salme al Cimitero;
- tenere aggiornati i Registri di cui all'art. 52 del Regolamento governativo (DPR 285/1990);
- curare lo scavo delle fosse per le inumazioni;
- curare lo svolgimento delle operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel Cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
- curare la manutenzione e l'ordine all'interno del Cimitero;
- tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del Cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale;
- sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del Cimitero e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'Ufficio competente di cui all'art. precedente.

2. Nell'assolvimento delle sue attribuzioni, il personale addetto al Cimitero deve attenersi scrupolosamente alle norme del Regolamento, usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio ed in particolare:
- curare che lo scavo delle fosse avvenga secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati;
- colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio;
- curare che siano evitate nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;
- completare le apposite bolle ad inumazione e a tumulazione ultimata;
- attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art. 97, circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;
- curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del Cimitero; dei privati concessionari, dei loculi in tombe di famiglia, mediante la muratura e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali;
- curare le tombe o sepolture abbandonate in modo da garantire la dignità ed il decoro.

ART. 110 – DOVERI GENERALI DEL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti di curare la chiusura dei loculi, delle cellette ossario e dei cinerari e alle attribuzioni indicate negli articoli precedenti, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
- vestire, se prescritta, la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose;
- prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna o festiva, qualora le esigenza del servizio lo richiedano.
3. Al personale del Cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
- di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del Cimitero, anche a titolo gratuito, fatti salvi casi particolari debitamente autorizzati dal Sindaco;
- di accettare e chiedere mance;
- di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

ART. 111 – AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna, il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 109 e 110 del presente Regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

ART. 112 – VACCINAZIONI

1. Il personale addetto ai lavori nel Cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5 marzo 1963, n. 292 e ss.mm.ii. (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al D.M.Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazioni antiepatite B facoltativa).

CAPO XIV
LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 113 – APPOSIZIONE DI LAPIDI - COSTRUZIONI

1. Per l'esecuzione di lavori nel Cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco.
2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere, in luogo dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 56.

ART. 114 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui all'art. 58 c. 1 o in spazio autorizzato.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
3. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 115 – ORARIO

1. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi, si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 116 – ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza, osservando le norme prescritte dal Regolamento edilizio.

CAPO XV
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 117 – FUNZIONI E LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli Uffici Comunali e presso le Parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi, prestano eventuali cure alla salma, effettuano il trasporto di salma in altri Comuni.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di vendita dei feretri devono essere in possesso di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio, a termini del D.L.vo 28 marzo 1998, n. 114 sulla disciplina del commercio e ss.mm.ii.
3. Le imprese che esercitano anche opera di intermediazione nel disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone debbono essere munite anche dell'autorizzazione di cui all'art. 115 del TULPS.

ART. 118 – MODALITA' DEI SERVIZI

1. Le imprese di pompe funebri autorizzate dovranno osservare scrupolosamente le norme stabilite dal presente Regolamento per quanto riguarda l'uso dei mezzi idonei per il trasporto dei feretri, nonché le norme stabilite dal Regolamento Governativo DPR 285/1990.

ART. 119 – DIVIETI GENERALI

1. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - di offrire, sia negli ospedali, sia negli Uffici Comunali, sia a domicilio propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato o depositato in Comune;
 - di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
2. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli Uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – SANZIONI

ART. 120 – SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento Governativo (DPR 285/1990), sono punite con sanzioni amministrative e pecuniarie a norma degli artt. 338, 339, 340 e 350 del TULS approvato con RD 1265/1934 e ss.mm.ii.

ART. 121 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, dopo l'approvazione da parte degli organi preposti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 21.07.1959 e tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente e con esso in contrasto.

ART. 122 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con il DPR 10 settembre 1990, n. 285, del TULS, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dai Regolamenti Comunali di Igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.

ALLEGATO "A"
TABELLA DEI SERVIZI SPECIALI

L'esecuzione dei sottoindicati servizi speciali è subordinata al pagamento di apposita tariffa:

1 – Esumazione straordinaria di salma richiesta da privati;

2 – Tumulazione di salma a) per loculi,
b) per tombe di famiglia,
c) per cellette ossario e cinerari;

3 – Assistenza per autopsie a richiesta dell'autorità giudiziaria;

4 – Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune;

5 – Estumulazione straordinaria a) per loculi,
b) per tombe,
c) per cellette ossario e cinerari.

L'importo delle tariffe è determinato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, contestualmente alle tariffe di concessione cimiteriali.

COMUNE DI VALLO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 78 e 79

L'anno duemilanove addì sedici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERGERO Dott. Graziano - Sindaco	Sì
2. BERGERO Ausilio - Consigliere	Sì
3. MALFATI Claudio - Consigliere	Sì
4. CARPINTERI Francesco - Consigliere	Sì
5. RUSSO Fabio - Consigliere	Sì
6. ROSSATTO Cav. Mauro - Consigliere	Sì
7. MAODDI Osvaldo - Consigliere	Sì
8. BANCHE NICLOT Marco - Consigliere	Sì
9. AIRAUDI Simone Pietro - Consigliere	No
10. CASSOTTA Michele - Consigliere	No
11. BUSSONE Davide - Consigliere	Sì
12. CHERASCO Paolo Gustavo - Consigliere – Assente giustificato	No
13. TRABUCCO Umberto Giovanni - Consigliere – Assente giustificato	No
E' presente alla seduta l'Assessore Esterno Dott. Bussone Giorgio…..	----
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERGERO Dott. Graziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria: modifica degli articoli 78 e 79

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il DPR 10 settembre 1990, n. 285, Capo X;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DCC. 16 del 20.07.2007;

Verificato che agli art. 78 e 79 del Regolamento di cui trattasi viene regolamentata la concessione rispettivamente delle cellette ossario e delle cellette cinerarie, ma non è disciplinata la durata della relativa cessione, a differenza del precedente art.76 che norma la concessione dei loculi fissando in 50 anni la durata del relativo contratto.

Ritenuto di dover fissare, per analogia con il precedente articolo, in anni 50 dalla data della stipulazione del contratto, la durata delle concessioni di cellette ossario e cinerari.

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell'art. 42, lett. b), del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area tecnica,ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di modificare l'art.78 del Regolamento di Polizia mortuaria aggiungendo il presente articolo: "1bis. La concessione delle cellette ossario ha durata di anni 50 dalla data della stipulazione del relativo contratto di concessione."

Di modificare l'art.79 del Regolamento di Polizia mortuaria aggiungendo il presente articolo: "1bis. La concessione delle cellette cinerarie ha durata di anni 50 dalla data della stipulazione del relativo contratto di concessione."